

Estratto del Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 29.10.2008

Art. 40 – Accensione di fuochi all'interno del centro abitato

1. Il presente articolo si applica all'interno delle zone del centro abitato così come identificato ai sensi dall'art. 4 del D.L.vo 285/92.
2. Nei centri abitati è consentita l'accensione di fuochi senza l'autorizzazione fra le ore 04:00 e le ore 07:00, ora entro la quale dovrà cessare qualsiasi emanazione di fiamme e fumo, nel periodo nei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre per bruciare stoppie, ramaglie, fogliame secco ed altri materiali provenienti dalla lavorazione della terra. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo anche nell'ambito degli orari sopra indicati.
3. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali materie plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc. ed in vicinanza di materiali infiammabili o di depositi di materiale combustibile.
4. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione, quali estintori, sabbia, o manichetta dell'acqua, al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
5. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia completamente spento.
6. È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
7. Per chi intende accendere un fuoco al di fuori dei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre, è fatto obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione dagli Uffici Comunali competenti nel rispetto delle prescrizioni da essi impartite.
8. È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
9. E' sempre vietata la combustione di materiale umido o non debitamente essiccato.
10. E' tassativamente vietato l'utilizzo di combustibili liquidi quali benzina kerosene, gasolio e simili per l'alimentazione e l'accensione dei fuochi.
11. E' vietato accendere fuochi per bruciare materiali di varia natura all'interno dei cantieri edili.
12. E' sempre ammessa l'accensione di fuochi per motivi ed esigenze di ordine fito-sanitario specificatamente previsti e disposti dalla competente Autorità .
13. Le prescrizioni di cui di cui al comma 1. non si applicano nel caso in cui l'accensione dei fuochi, seppur all'interno del territorio comunale, avvenga al di fuori del centro abitato così come identificato ai sensi dall'art. 4 del D.L.vo 285/92. In questo caso è fatto obbligo per chi intende accendere un fuoco di dotarsi dell'autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato/Regionale e dei Vigili del Fuoco.
14. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.